



Strasbourg's Case-Law Bulletin

Aggiornamento periodico delle pronunce rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia

– Febbraio 2026 –

SENTENZE.....	2
DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO.....	15
COMUNICAZIONE RICORSI.....	19

**SENTENZE**

<u>Florio e Bassignana c. Italia</u> Ricorsi nn. 34324/15, 65192/16 05/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Ingerenza sproporzionata nel diritto di proprietà dei ricorrenti nei confronti dei quali, al termine di un procedimento penale, era stata disposta la confisca per equivalente del prezzo del reato e, successivamente, nell'ambito di un procedimento dinanzi alla Corte dei conti relativo alle medesime condotte, una sentenza di condanna al risarcimento del danno erariale	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto sussistente una violazione dell'art. 1 P1 CEDU, in quanto le sentenze di condanna al risarcimento del danno erariale pronunciate dalla Corte dei conti, sebbene costituissero dei provvedimenti fondati su una base legale e perseguissero un fine legittimo, hanno imposto sui ricorrenti un onere eccessivo e sproporzionato, segnatamente in virtù della combinazione di dette pronunce con la confisca per equivalente. I giudici di Strasburgo hanno rilevato che il loro effetto combinato ha consentito allo Stato italiano di recuperare un valore complessivo superiore al danno subito dall'amministrazione, determinando un'ingerenza nella sfera patrimoniale dei ricorrenti non giustificata rispetto allo scopo perseguito. Secondo la Corte, qualora dall'importo dovuto a titolo di risarcimento fossero state dedotte le somme già oggetto della confisca di valore, il pregiudizio patrimoniale imposto ai ricorrenti sarebbe risultato proporzionato e conforme ai criteri convenzionali.	
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale Ricorso n. 34324/15: € 191.641,00 (pari all'importo confiscato)	



	Ricorso n. 65192/16: domanda rigettata (mancata prova del danno, in quanto il provvedimento della Corte dei conti non era ancora stato eseguito) Danno non patrimoniale Ricorso n. 65192/16: € 5.000,00 Spese legali Ricorso n. 34324/15: € 6.000,00 Ricorso n. 65192/16: € 5.150,00	
<u>Fornaci Marzo '88 S.p.A c. Italia</u> Ricorso n. 55498/07 12/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Illegittima occupazione del terreno della società ricorrente da parte delle autorità statali (la Presidenza del Consiglio dei ministri) per la costruzione di una discarica	SEGNALAZIONI La società ricorrente ha richiesto un importo compreso tra i € 13.000.000 e i € 15.000.000 a titolo di danno patrimoniale, stimato sulla base di una perizia tecnica depositata dinanzi alla Corte. Inoltre, ha richiesto € 1.504.000 a titolo di danno non patrimoniale e ulteriori € 30.000 per il rimborso delle spese sostenute nel procedimento dinanzi alla Corte. Tenuto conto della perdurante pendenza dei procedimenti interni, la Corte ha ritenuto che la questione dell'equa soddisfazione non fosse matura per la decisione. Inoltre, ha invitato le parti a tentare di raggiungere un accordo e, in caso di esito negativo, a fornire una valutazione
	DECISIONE Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto sussistente la violazione dell'art. 1 P1 CEDU, in quanto l'occupazione del terreno della società ricorrente da parte delle autorità statali, accompagnata dalla sua trasformazione irreversibile mediante la costruzione di una discarica, si è tradotta in una privazione della proprietà non conforme ai requisiti di legalità. La Corte ha osservato come l'occupazione del terreno fosse avvenuta nell'ambito di una procedura espropriativa la cui legittimità è stata successivamente esclusa dai giudici nazionali, senza che fosse in seguito adottato un atto formale di trasferimento della proprietà <i>ex art. 42-bis</i> del T.U. sulle d.P.R. 327/2001. Inoltre, la mancata esecuzione delle decisioni dei giudici nazionali – che avevano disposto la restituzione del terreno alla società ricorrente ovvero la sua legittima acquisizione da parte delle autorità statali – ha determinato la protrazione dei procedimenti per oltre 27 anni, generando così una situazione	



	di incertezza giuridica sulla titolarità del terreno. Infine, i giudici di Strasburgo hanno rilevato l'inadeguatezza del sistema di indennizzo, evidenziando che ad oggi non sono state adottate ulteriori misure in materia di indennizzo con riferimento alla persistente privazione della proprietà della società ricorrente.	adeguatamente motivata del valore del bene della società ricorrente, conformemente ai principi enunciati in <i>Guiso-Gallisay c. Italia (equa soddisfazione)</i> [GC], n. 58858/00, 22 dicembre 2009.
	RIPARAZIONE Danno patrimoniale, non patrimoniale e spese legali Tenuto conto della perdurante pendenza dei procedimenti interni, la Corte ha ritenuto che la richiesta di risarcimento a titolo di danno patrimoniale, danno non patrimoniale e delle spese legali non fosse matura per la decisione.	
<u>Viggiano e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 417/25, 420/25, 421/25, 425/25, 429/25, 430/25 26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU	



	La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 417/25: € 12.500,00 Ricorso n. 420/25: € 12.500,00 Ricorso n. 421/25: € 12.500,00 Ricorso n. 425/25: € 12.500,00 Ricorso n. 429/25: € 12.500,00 Ricorso n. 430/25: € 12.500,00 Spese legali Ricorso n. 417/25: € 250,00 Ricorso n. 420/25: € 250,00 Ricorso n. 421/25: € 250,00 Ricorso n. 425/25: € 250,00 Ricorso n. 429/25: € 250,00 Ricorso n. 430/25: € 250,00	
<u>Santopietro e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 19737/24, 20473/24, 24820/24, 27800/24	OGGETTO	SEGNALAZIONI -
	Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	
	DECISIONE	
	Violazione art. 6 § 1 CEDU	



26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando, pertanto, una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011). RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 19737/24: € 860,00 Ricorso n. 20473/24: € 6.200,00 Ricorso n. 24820/24: € 2.800,00 Ricorso n. 27800/24: € 1.500,00 Spese legali Ricorso n. 20473/24: € 250,00 Ricorso n. 27800/24: € 250,00	
<u>Montecuolo e altri c. Italia</u>	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	SEGNALAZIONI -



Ricorsi nn. 38566/23, 5793/24, 8177/24, 8545/24, 8551/24 26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha ritenuto che, nel caso dei creditori di un ente locale in mora, l'impossibilità di avviare un procedimento di esecuzione costituisca una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU (cfr. <i>De Luca c. Italia</i>, n. 43870/04, 24 settembre 2013). Alla luce degli elementi di prova presentati dalle parti e della normativa interna pertinente (cfr. <i>Riccio c. Italia</i>, n. 33599/23, 23 gennaio 2025 e <i>Pronto Interventi Sida di Butera Francesco c. Italia</i>, n. 31429/23, 23 gennaio 2025), la Corte ritiene che le circostanze del caso siano comparabili a quelle che hanno dato luogo alla sentenza <i>De Luca</i> e, pertanto, che vi sia stata violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Violazione art. 1 P1 CEDU La Corte ha ritenuto vi fosse violazione dell'art. 1 P1 CEDU, alla luce delle sue conclusioni nella causa <i>Ventorino c. Italia</i> (n. 357/07, 17 maggio 2011).	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 38566/23: € 12.000,00 Ricorso n. 5793/24: € 16.200,00 Ricorso n. 8177/24: € 16.200,00 Ricorso n. 8545/24: € 16.200,00 Ricorso n. 8551/24: € 16.200,00 Spese legali Ricorso n. 38566/23: € 250,00 Ricorso n. 5793/24: € 250,00	



	Ricorso n. 8177/24: € 250,00 Ricorso n. 8545/24: € 250,00 Ricorso n. 8551/24: € 250,00	
<u>Lo Bue e Vecchione c. Italia</u> Ricorsi nn. 41762/18, 22831/24 26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione della decisione nazionale Pinto	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Gaglione e altri c. Italia</i> , n. 45867/07, 21 dicembre 2010, <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione degli artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 41762/18: € 200,00 Ricorso n. 22831/24: € 200,00 Spese legali Ricorso n. 41762/18: € 30,00 Ricorso n. 22831/24: € 30,00	



Liguori e altri c. Italia Ricorsi nn. 11398/24 21655/24 21659/24 21661/24 24489/24 24492/24 24494/24 24829/24 24845/24 26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata o tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	SEGNALAZIONI La Corte ha riscontrato che la dichiarazione unilaterale di violazione presentata dal Governo non fosse sufficiente a garantire il rispetto dei diritti umani convenzionalmente tutelati, ritenendo necessario proseguire l'esame dei ricorsi.
	DECISIONE Violazione artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009; <i>Antonetto c. Italia</i>, n. 15918/89, 20 luglio 2000), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione degli artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 11398/24: € 730,00 Ricorso n. 21655/24: € 680,00 Ricorso n. 21659/24: € 1.000,00 Ricorso n. 21661/24: € 565,00 Ricorso n. 24489/24: € 1.130,00 Ricorso n. 24492/24: € 3.050,00 Ricorso n. 24494/24: € 480,00 Ricorso n. 24829/24: € 1.600,00	



	Ricorso n. 24845/24: € 650,00 Spese legali Ricorso n. 11398/24: € 250,00 Ricorso n. 21655/24: € 250,00 Ricorso n. 21659/24: nessuna somma accordata Ricorso n. 21661/24: nessuna somma accordata Ricorso n. 24489/24: € 250,00 Ricorso n. 24492/24: € 250,00 Ricorso n. 24494/24: € 250,00 Ricorso n. 24829/24: nessuna somma accordata Ricorso n. 24845/24: nessuna somma accordata					
<u>Genito e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 27957/24, 27962/24, 30393/24, 3394/25, 3452/25, 3670/25, 7327/25 26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU Art. 13 CEDU (solo ricorsi nn. 27957/24, 27962/24, 3452/25, 3670/25 e 7327/25)	<table><tr><th>OGGETTO</th></tr><tr><td>Mancata o tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di comuni in dissesto o pre-dissesto e impossibilità di accedere a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali decisioni</td></tr><tr><th>DECISIONE</th></tr><tr><td> Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l’esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009; <i>Antonetto c. Italia</i>, n. 15918/89, 20 luglio 2000), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano </td></tr></table>	OGGETTO	Mancata o tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di comuni in dissesto o pre-dissesto e impossibilità di accedere a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali decisioni	DECISIONE	Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l’esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009; <i>Antonetto c. Italia</i>, n. 15918/89, 20 luglio 2000), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano	SEGNALAZIONI -
OGGETTO						
Mancata o tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di comuni in dissesto o pre-dissesto e impossibilità di accedere a un tribunale per ottenere l’esecuzione di tali decisioni						
DECISIONE						
Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l’esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del “processo” ai sensi dell’art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009; <i>Antonetto c. Italia</i>, n. 15918/89, 20 luglio 2000), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano						



	adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti e abbiano limitato in modo sproporzionato il loro diritto di accesso a un tribunale, constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Altre doglianze Art. 1 P1 (esame non necessario) – Art. 13 (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 27957/24: € 1.350,00 Ricorso n. 27962/24: € 3.500,00 Ricorso n. 30393/24: € 9.600,00 Ricorso n. 3394/25: € 5.600,00 Ricorso n. 3452/25: € 12.500,00 Ricorso n. 3670/25: € 1.600,00 Ricorso n. 7327/25: € 1.200,00 Spese legali Ricorso n. 27957/24: € 250,00 Ricorso n. 27962/24: nessuna somma accordata Ricorso n. 30393/24: € 250,00 Ricorso n. 3394/25: € 250,00 Ricorso n. 3452/25: € 250,00 Ricorso n. 3670/25: € 250,00	



	Ricorso n. 7327/25: € 250,00	
<u>Rito e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 1669/25, 4112/25, 5435/25, 7391/25, 11604/25 26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU e art. 1 P1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Gaglione e altri c. Italia</i> , n. 45867/07, 21 dicembre 2010, <i>Ventorino c. Italia</i> , n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i> , n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i> , n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione degli artt. 6 § 1 e 1 P1 CEDU.	
	RIPARAZIONE Danno non patrimoniale Ricorso n. 1669/25: € 2.750,00 Ricorso n. 4112/25: € 2.400,00 (primo ricorrente) e € 4.300,00 (secondo ricorrente) Ricorso n. 5435/25: € 1.577,00 Ricorso n. 7391/25: € 380,00 Ricorso n. 11604/25: € 1.490,00	

	Spese legali Ricorso n. 1669/25: € 250,00 Ricorso n. 4112/25: nessuna somma accordata Ricorso n. 5435/25: nessuna somma accordata Ricorso n. 7391/25: € 250,00 Ricorso n. 11604/25: nessuna somma accordata	
<u>De Blasio di Palazzi e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 8494/21, 3398/25, 4827/25 26/02/2026 Camera (I Sezione) Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO. Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali da parte di un comune in dissesto	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Violazione art. 6 § 1 CEDU La Corte ha riaffermato il principio secondo cui l'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria, emessa da qualsiasi giurisdizione, costituisce parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 § 1 CEDU. Alla luce della propria giurisprudenza in materia (cfr. <i>Gaglione e altri c. Italia</i>, n. 45867/07, 21 dicembre 2010, <i>Ventorino c. Italia</i>, n. 357/07, 17 maggio 2011; <i>De Trana c. Italia</i>, n. 64215/01, 16 ottobre 2007; <i>Nicola Silvestri c. Italia</i>, n. 16861/02, 9 giugno 2009), ha ritenuto che le autorità italiane non abbiano adottato tutte le misure necessarie per garantire la piena e tempestiva esecuzione delle decisioni giudiziarie pronunciate a favore dei ricorrenti constatando pertanto una violazione dell'art. 6 § 1 CEDU. Altre doglianze Art. 1 P1 (esame non necessario) – Art. 13 (esame non necessario)	
	RIPARAZIONE	



	Danno non patrimoniale Ricorso n. 8494/21: € 9.600,00 Ricorso n. 3398/25: € 9.500,00 Ricorso n. 4827/25: € 250,00 Spese legali Ricorso n. 8494/21: € 250,00 Ricorso n. 3398/25: € 250,00 Ricorso n. 4827/25: nessuna somma accordata	
--	---	--

**DECISIONI DI RADIAZIONE DAL RUOLO**

<u>Santopietro c. Italia</u> Ricorso n. 2496/25 05/02/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 39 CEDU (composizione amichevole) La Corte, prendendo atto dell'accordo amichevole raggiunto tra le parti e, in assenza di particolari circostanze concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, ha deciso di non proseguire l'esame del ricorso e di radiare la causa dal ruolo. Il Governo si è impegnato a corrispondere al ricorrente la somma di € 225,00 a titolo di danno non patrimoniale e spese legali.	
<u>Massaro e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 989/25, 998/25, 1002/25, 1013/25, 1017/25 05/02/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 37 § 1 (b) CEDU (risoluzione della controversia) La Corte rileva che i ricorrenti hanno raggiunto un accordo con il Governo, con conseguente soddisfazione della maggior parte delle pretese e rinuncia a ogni ulteriore domanda (cfr., <i>Pasquariello c. Italia (dec.)</i> , n. 61509/11, 24 novembre 2022; <i>Ferrara c. Italia (dec.)</i> , n. 56502/22, 4 settembre 2025).	
<u>Lojodice e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 22603/23, 42152/23, 4400/24	OGGETTO Mancata esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali	SEGNALAZIONI -



05/02/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU Art. 1 P1 (solo ricorso n. 22603/23)	DECISIONE Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso) Il ricorrente non ha presentato le proprie osservazioni di replica, circostanza che la Corte ha ritenuto indichi la volontà di non proseguire il procedimento.	
<u>Lojodice e altri c. Italia</u> Ricorsi nn. 10246/23, 10549/23, 14108/23, 16631/23, 18817/23, 21812/23, 22836/23, 29808/23, 29809/23, 29815/23, 39648/23, 1954/24, 4107/24, 4167/24, 4170/24, 4395/24, 4398/24, 4402/24, 4404/24, 4407/24, 4409/24, 4412/24, 4413/24, 4421/24, 4423/24, 7712/24 05/02/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU Art 1 P1 CEDU (solo ricorsi nn. 16631/23, 18817/23, 21812/23, 22836/23,	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali DECISIONE Art. 37 § 1 (a) CEDU (rinuncia al ricorso) Il ricorrente non ha presentato le proprie osservazioni di replica, circostanza che la Corte ha ritenuto indichi la volontà di non proseguire il procedimento	SEGNALAZIONI -



29808/23, 29809/23, 29815/23 e 39648/23)		
<u>D'Arvia c. Italia</u> Ricorso n. 45550/16 05/02/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU Art. 13 CEDU	OGGETTO Eccessiva durata del procedimento	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 39 (composizione amichevole) La Corte, prendendo atto dell'accordo amichevole raggiunto tra le parti e, in assenza di particolari circostanze concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, ha deciso di non proseguire l'esame del ricorso e di radiare la causa dal ruolo. Il Governo si è impegnato a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 2.500,00 a titolo di danni non patrimoniali nonché € 500,00 a titolo di spese legali	
<u>Cuoco e Sauro c. Italia</u> Ricorso n. 31377/24 05/02/2026 Comitato Art. 6 § 1 CEDU	OGGETTO Mancata e tardiva esecuzione delle decisioni dei tribunali nazionali.	SEGNALAZIONI -
	DECISIONE Art. 39 CEDU (composizione amichevole) La Corte, prendendo atto dell'accordo amichevole raggiunto tra le parti e, in assenza di particolari circostanze concernenti il rispetto dei diritti garantiti dalla Convenzione e dai relativi Protocolli, ha deciso di non proseguire l'esame del ricorso e di radiare la causa dal ruolo.	



	Il Governo si è impegnato a corrispondere ai ricorrenti la somma di € 800,00 a titolo di danni non patrimoniali.	
--	--	--



COMUNICAZIONE RICORSI

<u>Moscarelli c. Italia</u> Ricorso n. 28109/23 02/02/2026 Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Pronuncia della Corte di cassazione su un motivo sollevato d'ufficio, in assenza di contraddittorio tra le parti	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Il ricorrente ha beneficiato di un processo equo nella determinazione dei suoi diritti e doveri civili, ai sensi dell'art.6 § 1 CEDU? In particolare, è stato rispettato il principio del contraddittorio, tenuto conto dell'affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe stato "colto di sorpresa" quando la Corte di cassazione ha fondato la propria sentenza n. 23283 del 2024 su un motivo sollevato d'ufficio (cfr. <i>Vegotex International S.A. c. Belgio</i> [GC], n. 49812/09, § 135, 3 novembre 2022; <i>Ben Amamou c. Italia</i> , n. 49058/20, §§ 49-55, 29 giugno 2023, e le cause ivi citate; e <i>Clinique des Acacias e altri c. Francia</i> , n. 65399/01 e altri 3, §§ 38 e 43, 13 ottobre 2005)?	
<u>Torrise c. Italia</u> Ricorso n. 52467/12 09/02/2026 Art. 7 CEDU Art. 1 P1 CEDU	OGGETTO Confisca urbanistica nei confronti di un soggetto terzo al procedimento penale	SEGNALAZIONI -
	DOMANDE ALLE PARTI 1) Il ricorrente, che non era parte nel procedimento penale, è stato sanzionato senza che la sua responsabilità personale fosse stata preventivamente accertata e dichiarata, in violazione dell'art. 7 CEDU (cfr. <i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c. Italia</i> [GC], nn. 1828/06 e altri 2, § 251, 28 giugno 2018, e <i>Petrizzo e altri c. Italia</i> , nn. 1986/09 e 67556/13, § 136, 9 ottobre 2025)? 2) La confisca oggetto della controversia era conforme all'art. 1 P1 CEDU? In particolare, era proporzionata allo scopo perseguito (<i>G.I.E.M. S.r.l. e altri c.</i>	



	<i>Italia</i> [GC], nn. 1828/06 e altri 2, §§ 302-303, 28 giugno 2018, e <i>Petruzzo e altri c. Italia</i> , nn. 1986/09 e 67556/13, §§ 175-177, 9 ottobre 2025)?	
--	---	--